

## **C12678 - GUCCI LOGISTICA/COLONNA**

Provvedimento n. 31367

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 novembre 2024;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Gucci Logistica S.p.A. e Colonna S.p.A., pervenuta in data 11 ottobre 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** Gucci Logistica S.p.A. (di seguito, "Gucci Logistica") è una società del gruppo Kering attiva nel settore del disegno, sviluppo, ingegnerizzazione, produzione, acquisto, vendita, importazione ed esportazione di prodotti a marchio Gucci. Gucci opera, a livello internazionale, nella produzione e commercializzazione di beni di lusso a marchio Gucci come borse, portafogli, valigie, cinture, articoli di gioielleria, profumi, cosmetici, abbigliamento, scarpe e occhiali. Gucci Logistica è controllata da Kering Italia S.p.A., società di diritto italiano, e Kering Holland N.V., società di diritto olandese, a loro volta soggette al controllo ultimo di Kering S.A., *holding* francese del gruppo Kering riconducibile alla famiglia Pinault.

**2.** Il gruppo Kering è attivo nel mercato dei beni di lusso, con partecipazioni di maggioranza in diversi gruppi, quali: Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Boucheron, Brioni, Pomellato ed altri. Il gruppo Kering, nel 2023, ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale di circa [10-20]\* miliardi di euro, di cui circa [4-5] miliardi di euro nell'Unione Europea e circa [1-2] miliardi di euro in Italia.

**3.** Colonna S.p.A. (di seguito, "Colonna") è la società *holding* dell'omonimo gruppo industriale attivo nel settore dell'industria conciaria e, in misura limitata, nella commercializzazione degli agenti chimici necessari per le lavorazioni delle pelli, che detiene partecipazioni di controllo in diverse società, nazionali e non. In particolare, Colonna detiene direttamente l'intero capitale sociale di Conceria 800 S.p.A., Marbella Pellami S.p.A., Chem-Tec S.r.l., e Falco Pellami S.p.A. Il capitale sociale di Colonna S.p.A. è detenuto al 51% da Gucci Logistica e al 49% da tre persone fisiche (di seguito, congiuntamente, "Soci Colonna")<sup>1</sup>.

Nel 2023 il gruppo Colonna ha realizzato, a livello mondiale, un fatturato di circa [35-100] milioni di euro, di cui quasi [35-100] milioni di euro nell'Unione Europea e quasi [35-100] milioni di euro in Italia.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**4.** L'Operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione da parte di Gucci Logistica del controllo di Colonna mediante passaggio da controllo congiunto a controllo esclusivo. In particolare, Gucci Logistica, che già deteneva il 51% del capitale sociale di Colonna, acquisirà il controllo esclusivo di quest'ultima e delle società da questa controllate tramite la sottoscrizione di un accordo esecutivo (di seguito, "Accordo") che prevede il trasferimento della rimanente quota del 49% del capitale sociale di Colonna [omissis]. Tale operazione costituisce adempimento, da parte di Gucci Logistica, dell'obbligo contrattuale derivante dall'esercizio, da parte dei Soci Colonna dell'opzione di vendita sulla partecipazione residua prevista in favore degli stessi dall'originario contratto di compravendita di azioni (stipulato il 4 novembre 2019), con cui Gucci Logistica aveva acquisito il 51% di Colonna, già oggetto di valutazione da parte dell'Autorità<sup>2</sup>.

**5.** Le Parti hanno, inoltre, previsto un patto di non concorrenza in base al quale i Soci Colonna dovranno astenersi, per un periodo di cinque anni successivi alla sottoscrizione dell'Accordo, dal porre in essere, intraprendere o continuare, tanto direttamente quanto indirettamente, attività in concorrenza con l'attività industriale e commerciale svolta da Colonna e dalle società da essa controllate in Italia, nella Repubblica di San Marino, in Serbia, in Tunisia, in Spagna, in Francia, in Germania, in Romania, in Bulgaria, in Croazia, in Slovenia e in Bosnia.

**6.** È, infine, previsto un patto di non sollecitazione in base al quale i Soci Colonna dovranno astenersi:

---

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>1</sup> [Omissis].

<sup>2</sup> [C12266 - Gucci Logistica-Soci Colonna/Colonna, provvedimento n. 28005 del 27 novembre 2019, in Bollettino n. 50/2019, nel quale era stata valutata l'operazione di acquisizione del controllo congiunto. Le parti hanno inoltre specificato che [omissis].]

- per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione dell'Accordo, dal sollecitare i dipendenti di Colonna e delle società da essa controllate al fine di essere assunti presso società controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi Soci Colonna;
- per un periodo di dodici mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo, dall'offrire impiego, direttamente o indirettamente, ai dipendenti di Gucci e di Colonna e delle società da essa controllate e dal proporre loro la stipula di contratti di consulenza o collaborazione di alcun tipo, salvo il preventivo consenso scritto di Gucci.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'Operazione costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa.

8. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da ciascuna delle due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

9. Il patto di non concorrenza e quello di non sollecitazione sottoscritti dalle parti e descritti nel paragrafo precedente possono essere ritenuti accessori e necessari alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati, geograficamente, all'area d'attività dell'impresa oggetto di acquisizione, merceologicamente, ai prodotti e servizi oggetto dell'attività economica dell'impresa oggetto di acquisizione e, temporalmente, a un periodo di due anni<sup>3</sup>.

### IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

#### *Il mercato rilevante*

10. In considerazione dell'attività della società oggetto di acquisizione e sulla base del consolidato orientamento nazionale<sup>4</sup>, l'Operazione interessa, sotto il profilo merceologico, il mercato delle attività di concia, lavorazione, rifinitura e rivendita di pellami destinati all'industria dell'abbigliamento, dell'arredamento e dell'accessoristica in generale. In considerazione dell'agevole adattabilità delle suddette attività alle esigenze specifiche degli utilizzatori di pellame, non risulta necessario individuare distinti mercati del prodotto, in relazione alle differenti destinazioni d'uso di tale prodotto<sup>5</sup>.

11. Sotto il profilo geografico, sulla base dei precedenti nazionali<sup>6</sup>, l'Operazione presenta una dimensione quantomeno nazionale, tendenzialmente sovranazionale in ragione della concentrazione delle imprese dell'industria conciaria prevalentemente in bacini industriali, della bassa incidenza dei costi di trasporto sul prezzo finale dei prodotti nonché dell'assenza di barriere tecniche o normative agli scambi commerciali tra i vari Stati. In ogni caso, ai fini della valutazione dell'Operazione, non si ritiene necessario giungere a una precisa definizione dell'area geografica rilevante, in quanto, anche nell'ipotesi più restrittiva, la valutazione dell'impatto concorrenziale non cambierebbe.

#### *Gli effetti dell'Operazione*

12. Si ritiene che l'Operazione non sia idonea a determinare alcun effetto anticoncorrenziale in ragione della preesistente situazione di controllo congiunto da parte della società acquirente sulla società *target* e sulle società da questa controllate.

Infatti, l'acquisizione del controllo congiunto di Colonna da parte Gucci Logistica è stata già valutata dall'Autorità con provvedimento n. 28005 del 27 novembre 2019<sup>7</sup> e rimangono immutate le valutazioni concorrenziali circa l'assenza di restrizioni derivanti da eventuali effetti orizzontali e verticali della concentrazione. Peraltro, l'acquisizione del controllo esclusivo coinvolge, a livello nazionale, il gruppo Kering che detiene una quota di mercato [*inferiore all'1%*] e il Gruppo Colonna il quale detiene una quota di mercato pari a circa il [*1-5%*], con una quota congiunta quindi non particolarmente rilevante di circa il [*1-5%*]. A livello sovranazionale, le quote di mercato sono ancora più limitate. Si

<sup>3</sup> [Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)", in GUCE del 5 marzo 2005.]

<sup>4</sup> [Cfr. C12541 - San Quirico/Minerva Hub, provvedimento n. 30651 del 23 maggio 2023, in Bollettino n. 22/2023; C12266 - Gucci Logistica-Soci Colonna/Colonna, cit.; C12253 - NB Renaissance Partners Sicav-Raif/Rino Mastrotto Group, provvedimento n. 27907 del 18 settembre 2019, in Bollettino n. 40/2019 e C6894 - Caravel Pelli Pregiate/Ramo di azienda di Conceria Caravel, provvedimento n. 14055 del 16 febbraio 2005, in Bollettino n. 7/2005.]

<sup>5</sup> [Cfr. C12266 - Gucci Logistica-Soci Colonna/Colonna, cit..]

<sup>6</sup> [Cfr. C12541 - San Quirico/Minervahub, cit.; C12266 - Gucci Logistica-Soci Colonna/Colonna, cit.; C12253 - NB Renaissance Partners Sicav-Raif/Rino Mastrotto Group, cit. e C6894 - Caravel Pelli Pregiate/Ramo di azienda di Conceria Caravel, cit..]

<sup>7</sup> [C12266 - Gucci Logistica-Soci Colonna/Colonna, cit..]

tratta dunque di quote contenute in un mercato in cui sono attivi diversi operatori<sup>8</sup>, fermo restando che l'Operazione non comporta variazioni di quote in quanto il Gruppo Kering già controllava congiuntamente il Gruppo Colonna.

**13.** Sotto il profilo verticale, l'Operazione non determina effetti di rilievo in ragione della presenza sul mercato di numerose imprese alternative a Colonna presso le quali i concorrenti di Gucci possono approvvigionarsi di pellame e del fatto che, come specificato dalle Parti, Colonna, pur destinando parte della propria produzione alle esigenze di Gucci, continuerà a operare con volumi significativi anche per conto di soggetti terzi.

**14.** Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Operazione non appare, quindi, idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e di non sollecitazione descritte possono ritenersi accessorie e necessarie all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

<sup>8</sup> *[Omissis].*